



Tribunale di Sorveglianza VENEZIA

n. 2013/3175 SIUS

n. 915/14 ord.

Il Tribunale di Sorveglianza, riunito in camera di consiglio il giorno 2.04.14 nelle persone di:

Dott. Giovanni Maria PAVARIN
Dott. Marcello BORTOLATO
Dott. Giovanni BATTELOTTI
Dott. Paolo ZORDAN

Presidente
Magistrato di Sorveglianza
Esperto
Esperto

sentito il Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe ROSIN che ha espresso parere contrario, nonché la difesa;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento di sorveglianza nei confronti di **LIZZIO Rosario**, n. a Giardini Naxos (ME), il 9.09.65, detenuto nella Casa di reclusione di Padova in esecuzione della pena dell'ergastolo determinata con provvedimento di cumulo 10.03.10 della Procura Generale della Corte d'Appello di Catania, avente per oggetto:
reclamo avverso rigetto di permesso premio

MOTIVI

il detenuto in epigrafe proponeva reclamo avverso il decreto con cui il Magistrato di sorveglianza in data 3.10.13 dichiarava inammissibile un'istanza di permesso premio ritenendo che tutti i reati ricompresi nel cumulo in esecuzione fossero ostativi in quanto commessi con la finalità di agevolazione mafiosa di cui al primo comma dell'art. 4 *bis* o.p. e in assenza di collaborazione accertata ex art. 58 *ter* o.p.;

rilevava il reclamante che, condannato alla pena dell'ergastolo con assorbimento anche di alcune condanne a pene temporanee - con inizio pena il 3.02.95 e con 1440 gg. di liberazione anticipata concessi - aveva già interamente espiato i reati ostativi posto che la pena perpetua si riferiva ad un omicidio per il quale il giudice della cognizione aveva espressamente escluso l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/91 originariamente contestata (in quanto non applicabile ai reati puniti con la pena dell'ergastolo) e in quanto le altre imputazioni (tra cui due condanne per l'art. 416 *bis*, una per porto e detenzione abusiva di armi e una per ricettazione, queste ultime due in connessione con l'omicidio) erano state interamente espiaate (con applicazione del criterio correttivo di cui all'art. 184 c.p. - come da giurisprudenza costante della Suprema Corte, cfr. sentenza 19.09.12, Mele - per il quale in caso di concorso tra pena dell'ergastolo e pene temporanee per reati ostativi il cumulo va scisso e la pena temporanea va idealmente ritenuta espiata allorchè il condannato abbia trascorso un periodo corrispondente alla metà della pena per esso inflitta in sede di cognizione); il Lizzio aveva ormai espiato oltre 23 anni di pena e la pena riferibile ai reati ostativi era pari ad anni 10;

-che tale orientamento era già stato fatto proprio dal magistrato di sorveglianza (altra persona fisica) che in data 6.07.12 aveva rigettato nel merito un'istanza di permesso premio ritenendola

Il Magistrato di Sorveglianza
Dott. Marcello Bortolato

ammissibile in termini temporali e proprio perché il giudice della cognizione aveva ritenuto di escludere l'aggravante di cui all'art. 7 l.203/91 per l'omicidio;

-che viceversa nel provvedimento oggi reclamato diverso giudice aveva rivalutato l'ammissibilità dell'istanza ritenendo in concreto nel merito accertato, dalla lettura della sentenza di condanna, che l'omicidio, commesso nel 1994, era stato compiuto al fine di agevolare l'associazione mafiosa di appartenenza (clan Contorno) per assicurarsi, attraverso l'eliminazione dell'associazione criminale contrapposta Carrapiani, il dominio del territorio.

Ciò premesso, e considerato che la pena espiata fino ad oggi del detenuto è pari ad anni 19 e mesi 2 (pene effettiva) + 1440 gg. LA (a. 3 e m.11 e gg. 5) per un totale di anni 23 m. 1 e gg. 5, il reclamo deve ritenersi fondato.

Anche prescindendo dalla possibilità per il magistrato di sorveglianza di valutare in concreto la finalità mafiosa nel caso di reato di omicidio per il quale l'aggravante ex art. 7 l. 203/91 non può essere contestata per espresso divieto normativo, tuttavia si deve rilevare come in punto ammissibilità si fosse ormai formato, nell'ambito del medesimo procedimento di sorveglianza (concessione di un permesso premio ex art. 30 ter o.p.), un "giudicato" c.d. "interno" in forza del quale si deve a tutt'oggi ritenere ammissibile il permesso.

Tale condizione inerisce allo stesso principio di non regressione del trattamento (che, com'è noto, attiene alla naturale propensione, in mancanza di elementi ostativi sopravvenuti che modifichino la situazione di fatto - o, finanche, talvolta di diritto - del trattamento rieducativo a progredire in senso favorevole per rendere realizzabile la finalità rieducativa assegnata alla pena) e pertanto deve ritenersi che una volta ritenuto dall'ufficio monocratico, con provvedimento non reclamato, ammissibile l'accesso all'esperienza premiale non può una successiva pronuncia vertente sullo stesso oggetto diversamente opinare.

Nel caso in esame il magistrato di sorveglianza aveva in data 6.07.12 rigettato nel merito analoga istanza di permesso premio ritenendola ammissibile in termini temporali esplicitando nella motivazione che il giudice della cognizione aveva ritenuto di escludere espressamente l'aggravante di cui all'art. 7 l.203/91 per l'omicidio e che i reati ostativi erano già stati interamente espiati.

Sul punto pertanto ritiene il Tribunale che la questione non possa più essere riesaminata.

p. q. m.

Visti ed applicati gli artt. 30 bis o.p. e 678 c.p.p.

accoglie il reclamo e per l'effetto annulla il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza in data 3.10.13 dichiarava inammissibile l'istanza di permesso premio avanzata dal detenuto; dispone la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza di Padova per l'esame nel merito dell'istanza.

Manda per le notifiche e comunicazioni prescritte.

Padova, li 2.04.14

Il Presidente

dott. Giovanni Maria Pavarin



Il Magistrato est.

dott. Marcello Bortolato



Depositata in questa Cancelleria in data odierna

Venezia, li

15 APR. 2014

L'assistente giudiziario
(Carla De Meneghetti)

